

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DELLO STATO DIMOSTRATIVO DEI CONTI DELLA "CASSA SANITARIA"

ART. 1

Il Comitato di Gestione, sentite le Fonti Istitutive, fissa la data delle votazioni per l'approvazione delle modifiche dello Statuto della Cassa Sanitaria e/o per l'approvazione dello Stato Dimostrativo dei Conti e cura, almeno 15 giorni prima, la pubblicazione di "Avviso agli Iscritti" sull'Intranet Aziendale e sul sito internet della Cassa Sanitaria, nonché l'invio della medesima comunicazione agli aventi diritto ai fini dell'esercizio del voto per via informatica secondo le modalità di seguito specificate.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto hanno diritto a partecipare alle votazioni tutti gli Iscritti/e alla Cassa Sanitaria.

Tutti gli iscritti esprimono il voto per via informatica, avvalendosi di un unico sistema di voto, per l'esercizio del quale verranno comunicate le credenziali, le istruzioni, le modalità di accesso alla documentazione nonché gli orari di accesso al voto.

Nel caso in cui non si adotti un unico sistema di votazione per via informatica, si procederà, come previsto nei successivi articoli, in particolare 6, 7 e 8, con la votazione per via informatica per il personale in servizio e con la votazione per corrispondenza per tutti gli altri Iscritti non in servizio (c.d. esodati e pensionati).


ART. 3

Per lo scrutinio dei voti viene costituita la Commissione Elettorale che ha anche funzioni di Seggio Elettorale e che risulta composta da:

- a) un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo del 21.11.07, tra il personale in servizio iscritto alla Cassa Sanitaria appartenente alle aziende aderenti alla Cassa stessa;
- b) un ulteriore componente designato da ciascuna delle suddette Organizzazioni sindacali - sempre tra gli Iscritti di cui al punto a) - firmatarie del predetto accordo che conti al 1° gennaio dell'anno in cui vengono svolte le elezioni, in base alle deleghe in possesso dell'azienda, iscritti tra il personale in servizio pari ad almeno il 5% del personale medesimo;
- c) un componente designato dalla Banca con funzione di Presidente;
- d) un supplente designato dalla Banca;

Nella prima riunione di insediamento, da tenersi il giorno precedente alla data di inizio delle votazioni, la Commissione Elettorale provvede a nominare nel suo ambito un Segretario.

La Commissione elettorale deve insediarsi nei locali che saranno messi a disposizione dalla Banca.



Nella prima seduta il Presidente del Seggio Elettorale acquisisce agli atti e allega al verbale la documentazione riguardante la consultazione elettorale:

- l' "avviso" indicato all'art. 1);
- la documentazione di cui all'art. 6) lettere a -b "Procedura per la votazione per via informatica" oltre fac-simile della Scheda;
- la documentazione di cui all'art. 7) lettere d-g "Procedura per la votazione per corrispondenza".

ART. 4

L'orario di apertura e chiusura delle votazioni sarà stabilito dalla Commissione Elettorale tenendo presente che:

- a) i dipendenti iscritti eserciteranno il proprio voto per via informatica nelle aziende che hanno accesso al sistema di voto BNL;
- b) il periodo per la votazione dovrà essere contenuto entro 10 giorni lavorativi;
- c) tutti gli altri Iscritti anche non in servizio (c.d. esodati e pensionati) voteranno per corrispondenza nei tempi stabiliti dalla Commissione Elettorale.

ART. 5

L'elenco degli aventi diritto al voto per via informatica, prodotto dalla Cassa Sanitaria, è inserito dalla Banca nella relativa procedura prevista per la votazione.

ART. 6


La procedura di votazione "per via informatica" prevede l'invio, da parte della Cassa Sanitaria, agli indirizzi di posta elettronica aziendali di ciascun Iscritto, di:

- a) lettera di "Avviso agli Iscritti";
- b) istruzioni circa le modalità di votazione nonché il collegamento ipertestuale (link) alla intranet aziendale e al sito internet della Cassa Sanitaria per la visione della documentazione attinente all'oggetto della votazione.

ART. 7

La procedura per la votazione "per corrispondenza" prevede l'invio per posta a ciascun avente diritto di un plico contenente:

- d) lettera di "Avviso agli Iscritti";
- e) lettera illustrativa delle modalità di votazione;
- f) documentazione attinente all'oggetto delle votazioni;



- g) schede di votazione per la prima e per la seconda convocazione
- h) buste bianche con indicazione sul retro "Cassa Sanitaria";
- i) buste di ritorno già predisposte con l'indicazione del nominativo "mittente" da inviare, a cura dei votanti, alla Commissione Elettorale presso la casella postale all'uopo indicata sulla busta entro l'ultimo giorno fissato per la votazione (a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza).

ART. 8

Il Presidente della Commissione Elettorale, direttamente e/o tramite i componenti della Commissione stessa da lui delegati, cura il ritiro delle buste di ritorno pervenute e comunica giornalmente alla Cassa Sanitaria e alle Fonti Istitutive i dati relativi al numero dei votanti "per via informatica", suddivisi per Strutture organizzative, e "per corrispondenza".

Il Presidente della Commissione Elettorale dà inizio alle operazioni di scrutinio finale coadiuvato dai componenti effettivi della Commissione constatando prima l'esito delle votazioni "per via informatica" – secondo le modalità previste per l'accesso ai risultati delle votazioni - e poi verificando i plichi contenenti le schede votate "per corrispondenza".

Con l'apertura degli anzidetti plichi si separano le buste nominative di invio da quelle anonime contenenti le schede votate che vengono raggruppate e spogliate con verbalizzazione dei risultati.

Il Presidente della Commissione Elettorale proclama infine i risultati generali complessivi delle votazioni.

Viene da ultimo redatto circostanziato verbale che, firmato dai componenti effettivi la Commissione Elettorale, a cura del Presidente, viene consegnato al Presidente del Comitato di Gestione della Cassa, accompagnato da una relazione sulla regolarità dello svolgimento delle votazioni.

La Commissione Elettorale rimette poi tutta la documentazione relativa alle votazioni al Presidente della Cassa Sanitaria.

ART. 9

Su qualsiasi controversia, quesito o contestazione, come pure su quanto non previsto dal presente Regolamento, nonché sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Regolamento stesso, decide la Commissione Elettorale a maggioranza semplice dei propri componenti effettivi.

Allegato all'Accordo del 13/4/2017

